



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

SANOFI S.p.A.

Stabilimento di Brindisi

Via Angelo Titi, 22 – 72100 Brindisi

sanofi-brindisi@pec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche e paesaggio
Sezione Rischio industriale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Stabilimento Sanofi S.p.A. – Brindisi - Esiti del controllo condotto da ARPA Puglia sul Rapporto Annuale – Anno 2018 - **Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - DIFFIDA**

Con nota prot. 36500 del 02/12/2019, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso gli esiti dei controlli sul Rapporto annuale relativo alle attività di autocontrollo operato dalla SANOFI S.p.A. presso il proprio stabilimento di Brindisi, sito in via A.Titi, 26 (Cod. Attività 4.5), come da Allegato "B" AIA D.D. della Regione Puglia n.9 del 13/01/2014 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativa all'anno 2018.

Dalla tabella riepilogativa dei rilievi emersi allegata alla suddetta relazione, si evincono le **seguenti violazioni delle prescrizioni** contenute nel succitato provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA):

- **Rilievo n. 1** (Obblighi di esecuzione del PMC) - *Il Gestore non ha presentato ad ARPA Puglia DAP Brindisi il rapporto sui risultati del monitoraggio del primo semestre del 2018, secondo quanto indicato nel PMC, così come previsto al punto 1.1 dell'allegato B della D.D. n. 9/2014.*
- **Rilievo n. 3** (Energia) - *Il Gestore nei risultati del monitoraggio dell'anno 2018 non ha presentato il bilancio energetico con confronto BREF come richiesto nella tabella di cui al p.to 30 dell'allegato C1 al PMC della D.D. n.9/2014 e ribadito nel paragrafo 4.4 della relazione finale del controllo ordinario AIA del 2018 effettuato dal DAP brindisi di ARPA Puglia ad ottobre 2018;*
- **Rilievo n. 4** (Atmosfera) – *Al Gestore è richiesto di effettuare il monitoraggio dei parametri concentrazione di odore, NH3, HCl e COV con frequenza semestrale in almeno 5 siti interni allo stabilimento utilizzando metodologie specifiche per **misure in ambienti esterni e non in ambienti di lavoro**;*
- **Rilievo n. 5** (Atmosfera) – *Al gestore è richiesto di caratterizzare le emissioni puntiformi determinando portata (OER) e concentrazione di odore ai sensi della UNI EN 13725:2004. In riferimento alla prescrizione, sono stati esaminati i RdP forniti dal Gestore relativi ai punti di emissione convogliata E2 ed E3. Da questi si rileva che i campionamenti non sono stati eseguiti presso i punti di emissione ma in aria ambiente, in prossimità di essi, e non risulta determinata la portata di odore (OER);*
- **Rilievo n. 10** (Risorse Idriche) - *Nella documentazione presentata non c'è evidenza della valutazione del monitoraggio dell'ossigeno disciolto nei serbatoi di stoccaggio degli effluenti che alimentano l'impianto di*

trattamento acque di stabilimento, come prescritto nel capitolo 13 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO della determina AIA 09/14;

- **Rilievo n. 11** (Risorse Idriche) - Nella documentazione presentata non c'è evidenza della valutazione del monitoraggio del gradiente di temperatura oltre i 1000 m dal punto di emissione scarico S1 come prescritto nel PMC nella tabella al paragrafo 1.5.2 – Scarichi “per il mare la temperatura allo scarico non deve superare 35° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di emissione”;
- **Rilievo n. 17** (Risorse Idriche) - Nella documentazione presentata in riferimento al PMC Sanofi 2018 (l'allegato C1 della DD 09/2014) non sono presenti i dati specifici del monitoraggio del parametro cloroformio in uscita dal TAF come previsto dall'AIA. Nei RdP dei risultati analitici delle acque in uscita dal serbatoio S9103/A a valle del sistema TAF è presente il parametro solventi clorurati;
- **Rilievo n. 20** (Risorse Idriche) - Il metodo di prova utilizzato per la definizione analitica delle acque di scarico per il parametro “Solventi organici clorurati” è EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017. Il metodo di prova riportati nell'AIA nel parere tecnico – ambientale di ARPA Puglia (prot. ARPA n.63698 del 08/11/2013) per il parametro “ solventi clorurati” è il UNI ENISO 15680:2005. Così come già rilevato nel rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria AIA 2018, i criteri di equivalenza proposti per le metodiche analitiche devono essere preventivamente sottoposti all'A.C. per le valutazioni di pertinenza sulla possibilità dell'effettiva applicazione;
- **Rilievo n. 23** (Rifiuti) - In relazione alla caratterizzazione di base dei rifiuti, il PMC al paragrafo 1.7 Rifiuti prevede che sia effettuata “al primo conferimento presso ditte esterne che effettuano il recupero/smaltimento dei rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina gli stessi, e comunque almeno una volta l'anno per i fanghi/società terza”. Il Gestore non ha fornito i dati relativi al monitoraggio in questione.
- **Rilievo n. 24** (Indici Allegato C1) - In relazione agli indicatori previsti al punto 30 dell'Allegato C1 alla D.D. n. 9 del 13 Gennaio 2014, al Gestore è richiesto di fornire, in occasione della trasmissione del report annuale, il trend degli stessi riferito all'ultimo triennio. Si rileva che il Gestore non ha fornito tali dati per il 2018.

Nel medesimo rapporto conclusivo, inoltre, ARPA Puglia formula specifiche **richieste e raccomandazioni** per il Gestore, relative ai seguenti rilievi:

- **Rilievo n. 2** (Processo Produttivo) - Il Gestore riporta i dati del monitoraggio relativi agli indicatori della tabella 1.2 Processo produttivo in tonnellate/anno e non in kg/anno come previsto dal PMC.
- **Rilievo n. 6** (Risorse Idriche – Approvvigionamento Idrico) - Dall'analisi dei RdP si evidenzia che i limiti di rilevabilità strumentale relativi al parametro analizzato non risultano congruenti con il valore di concentrazione soglia di contaminazione per il parametro triclorometano (Cloroformio) pari a 0,15 µg/l ai sensi della tabella 2 allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Inoltre, le cifre significative con cui sono espressi i risultati analitici risultano diverse in ogni RdP considerato, e in quasi tutti i RdP non è indicata l'incertezza;
- **Rilievo n. 8** (Risorse Idriche) - Dalla rendicontazione dei quantitativi d'acqua in ingresso allo stabilimento e quelli in uscita dallo scarico (foglio 1.5.1 – Prelievi del file excel “PMeC Sanofi S.p.A. - Anno 2018), si evince che il bilancio idrico non si chiude in pari, risultando il volume d'acqua allo scarico maggiore rispetto a quello in ingresso;
- **Rilievo n. 12** (Risorse Idriche) - La valutazione del parametro cloroformio è stata effettuata misurando la concentrazione in µg/l mentre la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152 del 2006, prevede la valutazione in mg/l;
- **Rilievo n. 13** (Risorse Idriche) - Nel PMC al paragrafo 1.8 Acque sotterranee, si prevede la redazione di un'apposita relazione sulle attività di monitoraggio svolte e la sua successiva trasmissione al Ministero dell'Ambiente e agli Enti Competenti. Si richiede al Gestore di inviare la relazione sulle attività di Messa in Sicurezza della falda con la stessa tempistica prevista per la trasmissione dei dati del PMC e anche contestualmente all'invio degli stessi e di farla valere anche ai fini dell'AIA in quanto prevista nel paragrafo 1.8 del PMC;
- **Rilievo n. 14** (Risorse Idriche) - Si richiede una planimetria di tutti i pozzi di monitoraggio, compresi quelli in emungimento dalla falda profonda, e relative coordinate geografiche e metriche.

- **Rilievo n. 18** (Risorse Idriche) - *Per quanto richiesto da ARPA Puglia DAP di Brindisi al punto 7 del parere tecnico-ambientale prot. 63698 del 08/11/2013 allegato C1 della determinazione AIA n. 9/2014, per quanto previsto dall'autorizzazione all'esercizio del TAF ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 n. 39 del 10/07/2013 nella prescrizione c), e per quanto dichiarato dal Gestore in sede di controllo ordinario AIA del 2018 circa la mappatura quindicinale del cloroformio nelle acque dello scarico TAF, si richiede l'integrazione del PMC 2018 con i dati del monitoraggio quindicinale per l'anno 2018 delle acque in uscita dall'impianto TAF, per il parametro cloroformio e gli altri parametri riscontrati in sede di caratterizzazione in concentrazioni superiori alla CSC. A tal proposito, si richiede l'invio di una tabella riepilogativa del monitoraggio, i relativi rapporti di prova e verbali di campionamento entro 10 giorni dalla ricezione della presente.*
- **Rilievo n. 19** (Risorse Idriche) - *Dall'analisi dei rapporti di prova delle acque del serbatoio S9103/A, ed in particolare del parametro Solventi organici clorurati (mg/l), emerge che il limite di rilevabilità strumentale per lo stesso parametro varia da mese a mese significativamente (dai due ai tre ordini di grandezza). Si richiedono dei chiarimenti in merito al laboratorio incaricato di effettuare le determinazioni analitiche;*
- **Rilievo n. 22** (Rifiuti) - *Il Gestore ha fornito per ogni codice CER l'indicazione generica della destinazione (recupero/smaltimento). Si richiede per ogni tipologia di rifiuto di integrare la tabella specificando la tipologia di smaltimento e recupero ai sensi degli allegati B e C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'intestazione dell'impianto di destinazione. Si richiede integrazione documentale entro 10 giorni dal ricevimento della presente.*

Inoltre, in merito ai seguenti punti:

- **Rilievo n. 9** (Risorse Idriche) - *Considerando lo schema a blocchi della gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche riportato nel capitolo 11 Scarichi Idrici della determina AIA 9/2014, si rileva che il PMC non prevede la contabilizzazione dell'aliquota delle acque meteoriche affluenti allo scarico S1;*
- **Rilievo n. 16** (Risorse Idriche) - *Pur non ricadendo in AIA, per completezza di trattazione e chiarezza, visto che lo scarico del TAF affluisce nell'impianto di depurazione industriale (WWTP) si chiede all' AC di inserire nello schema a blocchi del paragrafo 11 SCARICHI IDRICI della gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche il blocco relativo allo scarico del TAF in testa all'unità di trattamento chimico-fisico;*

questo Ente condividendo l'utilità e la necessità delle integrazioni richieste, prescrive al Gestore di adeguare il PMC a quanto prescritto e a trasmettere lo schema a blocchi a quanto indicato da ARPA Puglia.

Contestualmente, in merito ai punti posti all'attenzione di questo Ente da parte di ARPA Puglia, nella stessa tabella, si precisa:

- **Rilievo n. 7** (Risorse Idriche): *Considerando il valore di concentrazione soglia di contaminazione per il parametro triclorometano (Cloroformio), ai sensi della tabella 2 allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm, pari a 0,15 µg/l, nella tabella (riportata nella relazione) sono evidenziati in grassetto i mesi del 2018 e i pozzi per i quali si è riscontrato il superamento. Si comunica quanto rilevato e si chiede all'autorità competente del Provvedimento Dirigenziale n. 53 del 06/08/2019, se la fattispecie ricada nella prescrizione n. 6 dello stesso provvedimento.*

Con il provvedimento dirigenziale n. 53 del 06/08/2019 (adottato in data successiva al periodo di controllo ordinario in oggetto), questo Ente ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale per la derivazione e l'utilizzo di acque sotterranee prelevate dai n. 5 pozzi. Tra le prescrizioni impartite con tale autorizzazione, il Gestore ha l'obbligo di effettuare, nei primi 18 mesi, monitoraggi ai fini della compatibilità dei prelievi con le misure di tutela qualitativa del corpo idrico sotterraneo previste dal Piano di Tutela delle Acque e in caso di incompatibilità, il gestore dovrà presentare – entro lo scadere dei due anni dal rilascio del provvedimento – un progetto di adeguamento e/o dismissione del sistema di emungimento dalla falda con relativo crono programma.

Per tale ragione, la richiamata prescrizione n. 6 *“la presente concessione ha validità quinquennale a far data dalla data di rilascio del presente provvedimento e può essere sospesa, revocata o modificata qualora si verificano fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della L. R. n. 18 del 05/05/1999, con l'avvertenza che, anche in avvenire, l'opera realizzata non deve dar luogo ad interferenze*

con i pozzi già autorizzati, riservandosi l'Amministrazione concedente di verificare ai sensi dell'art. 105 del R.D. 1775/1933, la compatibilità con il regime delle acque della falda; **tale concessione viene pertanto rilasciata con la condizione sospensiva subordinata agli esiti del piano di monitoraggio di cui ai punti precedenti**", deve essere letta alla luce delle prescrizioni precedenti (1-5), rimandando ogni valutazione al termine del periodo di monitoraggio.

- **Rilievo n. 21** (Risorse Idriche – Acque di scarico TAF): *Il rapporto di prova Gennaio 2018: RIF.TO AL RAPPORTO DI PROVA Ambientale s.r.l. N° 1800093-001 del 26/02/2018 evidenzia il superamento dei limiti per il parametro "cloruri". L'esclusione per tale parametro prevista dalla nota 3 alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, è prevista per lo scarico in mare e per le zone di foce a determinate condizioni. Nel caso in questione, lo scarico avviene in testa all'impianto di depurazione industriale (WWT) dello stabilimento. A tal proposito si chiede all'A.C. del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto TAF di chiarire la validità o meno dell'esclusione in questione.*

Premesso che tutte le autorizzazioni concesse al Gestore, compresa quella relativa al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con D.D. n.1497 del 19/12/2006, relativamente alle acque reflue industriali effluenti dall'impianto di depurazione, alle acque reflue di raffreddamento e comunque per tutte le acque reflue raccolte nella vasca di accumulo prima dello scarico finale, è prescritto il rispetto di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n.152/2006, senza che sia prevista la citata deroga per il parametro cloruri, il Gestore deve prendere le opportune precauzioni al fine di evitare il superamento dei limiti indicati anche per il parametro "cloruri".

In relazione a quanto espresso sopra, **SI DIFFIDA ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. della Regione Puglia n.9 del 13/01/2014, nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Nel merito, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo entro il termine massimo di **quindici giorni** a decorrere dalla ricezione della presente e a trasmettere all'Ufficio scrivente, entro i successivi **quindici giorni**, specifica relazione sulle azioni correttive intraprese.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'ing. Annese Giovanna, coadiuvata dall'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

